

**ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EROGATO DAL FIS
E DOMANDE PRESENTATE DA GENNAIO AL 31 MARZO 2022: CHIARIMENTI INPS**

L'INPS ha ricevuto dalle proprie strutture territoriali richieste di chiarimenti in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS) presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS) ^[1], e la segnalazione di una serie di errori di compilazione in quelle inoltrate dall'1 gennaio al 31 marzo 2022.

Di conseguenza, con il messaggio 17/5/2022 n. 2089, «in considerazione della prima fase di applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, N.d.R.), e della probabile "incidenza di errore maggiore rispetto all'applicazione di una normativa consolidata" [...] nonché delle novità normative introdotte nelle tutele del Fondo di integrazione salariale» (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 5, 6 e 7 del 2022), l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni operative, relative alle domande trasmesse nel periodo sopra indicato, finalizzate a garantire la conservazione degli atti e l'accesso ai trattamenti di sostegno al reddito.

Ipotesi A)

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia richiesto l'Assegno di integrazione salariale per una causale **ordinaria** ^[2] di cui al D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2016

^[1] A decorrere dall'1 gennaio 2022, rientrano nell'ambito di applicazione del FIS, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (non "mediamente più di cinque" dipendenti, come disposto fino al 31/12/2021), non destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano. Relativamente alle causali "ordinarie" o "straordinarie" di intervento del FIS - di seguito precisate alle note n. [2] e n. [3] -, parzialmente diverse a seconda del numero dei lavoratori occupati, si riporta uno stralcio della circolare INPS 1/2/2022 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022).

<i>Destinatari FIS</i>	<i>Assegno di integrazione salariale FIS</i>
<ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente 	<i>causali</i>
	<input type="text" value="ORDINARIE"/> <input type="text" value="STRAORDINARIE"/>
<ul style="list-style-type: none"> datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, nonché i datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter 	<input type="text" value="ORDINARIE"/>

^[2] Le causali ordinarie sono:

- mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;

e n. 19/2022) (per es., crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (per es., mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Ipotesi B)

Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente - abbia richiesto l'Assegno di integrazione salariale per una causale **straordinaria** ^[3] di cui al D.M. 13/1/2016 n. 94033 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2016), come integrato dal D.M. 25/2/2022 n. 33 - pubblicato il 16 marzo u.s. nella sezione pubblicità legale del portale istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - (per es., crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

- allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure
- giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19,

si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro.

Con riferimento al secondo caso, su conforme avviso ministeriale, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, di cui al D.M. n. 95442/2016, o a una causale straordinaria, di cui al D.M. n. 94033/2016, come integrato dal D.M. n. 33/2022.

-
- mancanza di materie prime o componenti;
 - eventi meteo;
 - sciopero di un reparto o di altra impresa;
 - incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica; impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
 - guasti ai macchinari; manutenzione straordinaria.

^[3] Le causali straordinarie sono:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.

Ipotesi C)

Nel caso il datore di lavoro - con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente - abbia richiesto l'Assegno di integrazione salariale per una causale **straordinaria** (per es., crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia:

- allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (per es., mancanza di ordini o commesse) o
- giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure
- allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria, si precisa quanto segue.

Con riferimento al primo caso, gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l'istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. In particolare, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha indicato questo criterio di prevalenza nel caso in cui *“sia stata invocata per errore una causale straordinaria, ma in effetti si intendeva accedere a una causale ordinaria - erogata dal FIS - in quanto siano sussistenti i presupposti sostanziali”*.

Con riferimento al secondo caso, gli operatori di Sede devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria di cui al D.M. n. 95442/2016. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l'istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.

Con riferimento al terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all'adozione del provvedimento di concessione è del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al dicastero.

Come ribadito dal ministero vigilante, ragioni di tutela sia dell'impresa che dei lavoratori spingono ad assicurare la massima partecipazione dei datori di lavoro al procedimento, attraverso l'integrazione degli elementi istruttori, utili alla completa e corretta valutazione delle istanze presentate. Si precisa, quindi, che l'eventuale provvedimento di accoglimento deve essere motivato con riferimento alla causale sostanziale emersa dagli elementi istruttori. Con separata comunicazione saranno fornite ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano, le liste delle domande respinte al fine di facilitarne il riesame.

Nel ribadire che tali istruzioni operative sono da applicarsi esclusivamente alle domande presentate nell'arco temporale che va dall'1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, si comunica agli operatori di Sede che i controlli in procedura “Fon.S.I.” sono stati adeguati al fine di permettere la lavorazione delle domande presentate con causale straordinaria che, a seguito dell'istruttoria, sono ricondotte a causale ordinaria.

Infine, si rende noto che è stato inserito un apposito *alert* nella procedura di trasmissione all'Istituto delle domande di Assegno di integrazione salariale con causale straordinaria da parte di datori di lavoro con requisito dimensionale mediamente superiore a 15 dipendenti, al fine di ridurre i casi di errore riscontrati.